LEGISLATURA XVI — 2² SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º DICEMBRE 1887

concesse ne' giudizii; e crede di avere consenziente anche l'onorevole ministro.

Quindi dovrebbero essere cancellate nel primo capoverso le parole: "il quale è sempre ammesso.,

Nel secondo poi, alla parola "debba ", dovrebbe surrogarsi " possa interporsi appello ai tribunali.,

Dopo di che avrebbe luogo l'aggiunta dell'onorevole Calvi, la quale sarebbe così concepita: "Sarà pure lecito stabilire nel regolamento che gli arbitri decidano come amichevoli compositori."

Però la Commissione richiede che in questo capoverso sia stabilito che la facoltà deriva dal regolamento, che è base del consorzio; e per conseguenza non è una massima generale, ma solo una facoltà riservata ai consorziati col loro statuto; diversamente potrebbero essi ed il consorzio trovarsi innanzi a questioni preliminari, le quali intralcerebbero quelle relative al merito delle questioni medesime.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Anch'io accetto le tre proposte fatte dall'onorevole Calvi nell'articolo 12, divenuto ora 14, proposte, che sono coordinate ad uno stesso concetto. Con le parole inserite nella nostra proposta che l'appello è sempre ammesso, e con le altre parole del secondo comma che debba interporsi appello, parrebbe quasi, che la legge volesse imporre agli interessati di fare uso assolutamente di questo rimedio. È bene che ogni dubbio sia tolto in proposito. L'appello non è obbligatorio: possono le parti, quando lo credono, non valersene. Quindi accetto le due proposto dell'onorevole Calvi, così commentate.

Accetto pure la terza, la quale concorre a rafforzare il concetto del Governo. Con questo articolo il Governo voleva che le vertenze del consorzio fossero deferite, più che alla lunga procedura dei tribunali ordinarî, ad arbitri; però intese che questa procedura speciale fosse determinata d'accordo fra consorziati, ed in armonia con le regole generali della procedura civile.

Ora, siccome in queste è precisamente detto che è libero alle parti di dare agli arbitri la facoltà di essere amichevoli compositori; sta bene che ciò si ripeta in questa legge speciale.

Presidente. La Commissione e il Governo accettano gli emendamenti presentati dall'onorevole Calvi su questo articolo 12 ora diventato 14.

Esso resta dunque così concepito:

" I consorzi possono stabilire nel regolamento

che le controversie fra consorziati o fra questi ed il consorzio, siano decise da arbitri, e che questi possano rendere le loro decisioni eseguibili non ostante appello ai tribunali ordinari.

"In questo caso il regolamento stabilisce a chi spetta la scelta degli arbitri, e in quali modi ed entro quali termini debbono essere pronunziate le loro decisioni, e possa interporsi appello ai tribunali.

"Sarà pure lecito stabilire nel regolamento che gli arbitri decidano come amichevoli compositori.

Chi approva questo articolo così modificato, si alzi.

(È approvato).

Art. 13 ora 15:

"Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio i consorzi possono essere autorizzati mediante decreto reale a riscuotere i contributi consorziali con le forme, coi privilegi e con le norme tutte in vigore per l'esazione delle imposte dirette.

"Per ottenere tale autorizzazione il consorzio ne fa domanda, deve dimostrare di essersi conformato alle prescrizioni della presente legge, e che la forza motrice che si utilizza non è inferiore a 50 cavalli-vapore, o che la quantità di acqua adoperata per altri usi industriali, non è minore di un modulo, salvo quanto è detto nell'articolo 9. La domanda corredata del regolamento e degli altri documenti opportuni è presentata dall'amministrazione dei consorzio al prefetto della provincia, che la trasmette colle sue note ed osservazioni al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lanzara, relatore. Per mettere in armonia l'articolo 15 ora in discussione, coll'articolo 9, divenuto 10, in cui è stato surrogato al criterio della quantità dell'acqua quello della forza motrice, occorrerebbe modificare il secondo capoverso dell'articolo di cui l'onorevole presidente ha dato lettura; e quindi, la modificazione sarebbe così concepita: "...deve dimostrare di essersi conformato alle prescrizioni della presente legge e che la forza motrice sia in misura non minore di 50 cavalli nominali."

Poi segue: " la domanda n, ecc. conforme al testo proposto.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Consento pienamente con l'onorevole relatore.